



TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Unica Civile

Il giudice designato, *dottor Giuseppe Cardona*,
visto nuovamente il ricorso iscritto a ruolo in data 30 luglio 2024,
presentato da [REDACTED] (nata a [REDACTED] il [REDACTED]);
richiamato il proprio provvedimento del 4 settembre 2024;
visti i chiarimenti (con documentazione allegata) del 18 settembre 2024;
rilevato che

a) è stata depositata l'apposita dichiarazione sugli atti di straordinaria amministrazione;

b) è stata fornita della documentazione reddituale riguardante l'epoca in cui è stata assunta l'obbligazione più onerosa (da tale documentazione, allo stato, si può desumere che, in quel momento, i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] potevano ragionevolmente fare affidamento sulle loro risorse economiche per estinguere il debito);

c) è stata anche depositata della documentazione riguardante finanziamenti che sono stati estinti *medio tempore* dalla signora [REDACTED] (da ciò sembra che si possa affermare, fatta salva una più approfondita verifica all'esito della procedura, che i nuovi finanziamenti non hanno significativamente accresciuto l'esposizione debitoria della signora [REDACTED] se è così, la valutazione di "meritevolezza" potrebbe essere positiva);

ritenuto insomma che, allo stato (e con ogni riserva di rivalutare tutti i requisiti di accesso alla procedura all'esito del procedimento), si può provvedere ai sensi dell'articolo 70 c. I CCII;

rilevato che, in base all'articolo 70 c. IV CCII, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, *"nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati"*;

ritenuto innanzitutto che il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione e le "altre misure idonee" a conservare l'integrità del patrimonio possono essere adottati anche d'ufficio (si può infatti

prevedere che il debitore non chieda che il giudice disponga il divieto di compiere degli atti negoziali, ma chieda soltanto la sospensione delle iniziative dei propri creditori);

considerato, quanto alle richieste di sospendere le trattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto nonché le procedure esecutive mobiliari presso terzi aventi i numeri 198/2018 R.G.E.M. (ordinanza di assegnazione del 25 febbraio 2022) e 809/2018 R.G.E.M. (ordinanza di assegnazione del giorno 8 settembre 2020), che

- l'esigenza di conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, posta alla base dell'intervento del giudice prima dell'omologazione, può essere soddisfatta mediante la previsione circa la sospensione delle procedure esecutive pendenti e il divieto di avviare azioni esecutive e cautelari;

- le trattenute stipendiali operate mediante il contratto di cessione del quinto e le due ordinanze di assegnazione, invece, non incidono sull'integrità del patrimonio della signora [REDACTED] ai fini della fattibilità del piano (ovviamente sulla base di ciò che finora è stato allegato), perché la debitrice, a seguito dell'eventuale omologazione, otterrà comunque la "liberazione" da tali trattenute e dunque potrà contare su tali risorse nel momento in cui ciò sarà necessario per consentirle di adempiere;

- è poi appena il caso di rilevare che, con l'ordinanza di assegnazione, il processo esecutivo mobiliare si estingue, quindi non è in corso e non può essere sospeso (in altri termini, la sospensione delle azioni esecutive in corso non può riguardare quelle che sono state già dichiarate estinte); inoltre pare essere giuridicamente inammissibile la "sospensione" di un'ordinanza di assegnazione (non adottata dal giudice dell'esecuzione) prima dell'omologazione;

- la (sia pure) generica sospensione delle procedure esecutive in corso, invece, può essere disposta;

considerata poi l'opportunità di richiedere anche una comunicazione al Pubblico Ministero, il quale – in caso di frode – può chiedere l'apertura della liquidazione controllata (v. art. 70 c. XI CCII);

considerato infine che l'articolo 70 CCII prevede un contraddittorio esclusivamente cartolare (ferma restando la possibilità per il giudice di fissare una successiva udienza, qualora egli lo ritenga necessario);

P.Q.M.

- dispone che la proposta, il piano e il presente provvedimento siano immediatamente pubblicati, a cura del gestore della crisi, sul sito internet istituzionale del Tribunale di Locri e (unitamente alla relazione dell'OCC) siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con l'avviso che i creditori stessi dovranno comunicare al gestore il loro indirizzo di posta elettronica certificata (in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate in cancelleria);

- dispone che il gestore della crisi allegghi agli atti gli originali delle ricevute di consegna delle notifiche ai creditori;
- assegna ai creditori il termine di venti giorni dopo la comunicazione per presentare osservazioni, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione dal gestore della crisi;
- assegna al gestore della crisi il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, per riferire al giudice mediante relazione da depositarsi telematicamente e per proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente;
- dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti in danno della proponente fino alla conclusione del procedimento;
- dispone il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
- avverte che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 c. II e III c.c. (art. 68 c. V CCII).

Si comunichi alla ricorrente, al gestore della crisi e al PM in sede (a quest'ultimo per la valutazione di cui all'articolo 70 c. XI CCII).

Provvedimento redatto e inviato tramite "consolle del magistrato" il 24 settembre 2024.

Il giudice
dott. Giuseppe Cardona

